



SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA, MEDIANTE CATALOGO ELETTRONICO, DI CARTA IN RISME
MATERIALE DI CONSUMO E DI CANCELLERIA, PRODOTTI PER UFFICIO, COMPRESIVA
DI SERVIZI CONNESSI DI CONSEGNA, CONTACT CENTER E REPORTISTICA

CIG 5081239312

L'AUTOMOBILE CLUB d'ITALIA (di seguito, "ACI"), con sede legale in Roma, via Marsala, 8 (Partita IVA: 00907501001), nella persona della Dott.ssa Giuseppa Scimoni, Dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Affari Generali, autorizzata alla stipula del presente contratto con determinazione del Segretario Generale n.....del.....

E

la Società (per il seguito denominato "Società" o "Fornitore"), con sede in....., Via..... n., partita IVA, nella persona del Sig., in qualità di.....

PREMESSO CHE

- a. L'ACI, nel quadro delle attività di semplificazione e razionalizzazione del processo di acquisto di beni e delle procedure di monitoraggio e controllo della spesa, anche mediante l'ausilio di sistemi di e.commerce, ha predisposto un progetto di contratto per l'individuazione di un unico operatore in grado di garantire la fornitura uniforme e capillare di carta in risme, materiale di consumo e di cancelleria e prodotti per ufficio per tutte le sedi, centrali e periferiche, alle stesse condizioni di qualità e prezzo, mediante l'utilizzo di un catalogo elettronico;
- b. A seguito di determinazione del Segretario Generale dell'Ente n.....del....., l'ACI ha avviato l'espletamento di una procedura ristretta nella forma accelerata mediante asta elettronica n.10/2013, in ambito comunitario ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i, indetta con bando di gara spedito in via telematica alla G.U.U.E in data XX/XX/XXXX e pubblicata sulla G.UR.I. n. XX. del XX/XX/XXXX, nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale.....e su due a diffusione locale



- c. La documentazione di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 66 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo istituzionale dell'ACI;
- d. la Societàè risultata aggiudicataria della procedura in argomento, avendo presentato l'offerta economicamente più bassa, secondo quanto indicato al paragrafo 8) del disciplinare di gara;
- e. a seguito di aggiudicazione provvisoria nelle forme di cui al paragrafo 11 del disciplinare di gara, con determinazione del Segretario Generale n..... del, l'aggiudicazione è divenuta definitiva;
- f. la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett.a) del Codice dei Contratti, è stata comunicata ai soggetti interessati in data.....giusta comunicazione in atti;
- g. a seguito delle verifiche effettuate, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice dei Contratti, in merito all'accertamento del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati dall'appaltatore, nonché del possesso dei requisiti di ordine generale, come da documentazione e verbale del responsabile del procedimento agli atti, l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., ha acquistato efficacia;
- h. è stata acquisita la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- i. sono decorsi i termini per la stipula del presente contratto di cui all'art.11, commi 9 e 10 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;
- j. Il collaudo positivo sui campioni dei prodotti forniti dalla Società, ai sensi del paragrafo 12 del disciplinare di gara ha dato esito positivo;
- k. Le operazioni di verifica di funzionalità e di personalizzazione del catalogo elettronico ai sensi del paragrafo 3.1 del capitolato tecnico si sono concluse nei tempi e secondo le modalità e le specifiche concordate;
- l. la Società dichiara di possedere l'organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire i servizi oggetto del presente schema di contratto, come specificati nel capitolato tecnico (Allegato);
- m. la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal capitolato tecnico, nonché dal bando, dal disciplinare e da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli



- elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
- n. la Società ha prestato garanzia sotto forma di, stipulata con, nonché ha presentato polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esecuzione del presente contratto con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
- o. il numero di CIG rilasciato dall'AVCP è 5081239312 e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;
- p. con la stessa determinazione n.....del.....è stato nominato il responsabile/direttore dell'esecuzione del presente contratto;
- q. la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
- r. che la stipula del presente contratto non vincola in alcun modo l'ACI all'acquisto di quantitativi minimi e predeterminati di beni e dà origine unicamente all'obbligo della Società di accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura e di consegna inoltrati dagli uffici provinciali e centrali dell'ACI, quali unità ordinanti , come individuate nell'Elenco allegato (Allegato n...);
- s. la stipula del presente contratto non attribuisce alla società il diritto di esclusiva; pertanto l'Automobile Club d'Italia si riserva la facoltà di acquistare prodotti che, per qualità, caratteristiche tecniche e prezzo, risultino più convenienti rispetto al listino della società, attraverso le convenzioni eventualmente stipulate dalla Consip e/o le offerte presenti nel MEPA o ricorso alle centrali acquisto di cui all'articolo 328 del DPR n. 207/2010.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti e documenti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione della fornitura è regolata:
 - dalle clausole del presente contratto;
 - dal Capitolato tecnico (Allegato n...);



- dalla Griglia dei prodotti (Allegato n...);
- dalle Schede tecniche dei prodotti offerti dalla Società (Allegato n....);
- dalle Schede dati di sicurezza dei prodotti (Allegato n...);
- dalla dichiarazione di offerta economica della Società (Allegato n....);
- dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Allegato n.....);

e, per quanto non previsto:

- dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- dal DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
- dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dal Manuale delle procedure negoziali dell'ACI, disponibili sul sito dell'Ente;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti Collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetto del contratto.

3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente.

Art. 1 bis – Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di corrispondere all'ACI le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati su due principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del DL 12 ottobre 2012, n.179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221, per l'importo di €.....(.....) oltre IVA dovuta per legge. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente beneficiario l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, da appoggiare a:CODICE IBAN....., con la seguente causale "rimborso spese di pubblicazione procedura di gara n.....- CIG.....in adempimento dell'art. 34, comma 35, del DL 179/2012".

Art. 2 - Oggetto del contratto



1. Costituisce oggetto del presente contratto nelle modalità e nei tempi descritti nei successivi articoli, nel capitolato tecnico e negli allegati:
 - a. la fornitura, comprensiva dei servizi accessori, di materiale di consumo, di cancelleria, di carta in risme e di prodotti office, tradizionali ed ecologici, aventi le caratteristiche tecniche e funzionali descritte nella “Griglia dei Prodotti” di cui al Capitolato tecnico e nelle schede tecniche di ciascun prodotto fornito dalla Società;
 - b. il servizio di trasporto e consegna, presso il punto di consegna indicato dall'Unità ordinante, direttamente al/i piano/i nelle rispettive stanze presso la sede centrale dell'Automobile Club d'Italia e gli uffici periferici dislocati presso i capoluoghi di provincia italiani (circa 180 unità ordinanti) con le modalità e le condizioni stabilite nel presente atto;
 - c. l'accesso e l'utilizzo di un “catalogo elettronico” dedicato, attraverso un sistema “Internet based” e dei servizi ad esso connessi;
 - d. la personalizzazione del catalogo in conformità alle specifiche ed alle funzionalità indicate negli articoli 6 e 7;
 - e. la consegna, al responsabile dell'esecuzione, del catalogo elettronico in formato DVD non riscrivibile contenente le immagini fotografiche e la relativa codifica di tutti i prodotti offerti, nonché di un catalogo cartaceo contenente tutte le informazioni e le immagini previste nel catalogo elettronico ed il “manuale operativo” che descriva tutte le funzionalità necessarie per accedere al catalogo elettronico e utilizzare i servizi ad esso connessi;
 - f. il servizio di formazione e l'attivazione di un servizio clienti di call/contact center per l'assistenza, il supporto per l'accesso, l'utilizzo del catalogo elettronico ed il riscontro degli ordinativi;
 - g. l'integrazione del sistema di acquisto a catalogo elettronico con il sistema gestionale SAP ACI, secondo le specifiche, le modalità ed i tempi indicati nel capitolato tecnico,
 - h. il ritiro e lo smaltimento dei contenitori esausti, per tutta la durata del contratto, nell'ambito della fornitura e consegna di materiale di consumo necessario per il corretto e costante funzionamento delle apparecchiature presso le unità ordinanti, in conformità alle disposizioni di legge regolanti la materia;
 - i. il servizio di reportistica in conformità all'art.9 del presente contratto ed al paragrafo 9 del capitolato tecnico;
 - j. le variazioni al catalogo ed ai prodotti, secondo le modalità, i requisiti di controllo ed i livelli di qualità espressamente previsti nel paragrafo 4 del capitolato tecnico.



2. Il materiale di cui alla lettera a) del 1° comma del presente articolo deve possedere i requisiti di qualità e di sicurezza indicati al paragrafo 1 del Capitolato tecnico ed è sottoposto alle necessarie verifiche di conformità come previsto al paragrafo 2 del Capitolato tecnico.
3. L'acquisto dei prodotti di cui alla lettera a) del 1° comma verrà formalizzato mediante ordinativi di fornitura (OdF) da parte delle unità ordinanti in conformità e nei limiti indicati all'articolo 8; a tal fine l'ACI si impegna a consegnare alla Società l'elenco aggiornato di tutte le sedi ACI che costituiscono unità ordinanti con indicazione dell'indirizzo e del referente, nonché a comunicare ogni successiva variazione.
4. Nell'ambito della fornitura principale di cui al primo comma, ove necessario per soddisfare il completo fabbisogno degli Uffici, in caso di sopravvenute esigenze, l'ACI si riserva la facoltà di integrare il catalogo elettronico dedicato con nuovi prodotti non quotati in sede di gara, secondo i parametri indicati all'articolo 14.

Art. 3 - Durata e periodo di prova

1. Il presente contratto ha la durata di anni quattro, a decorrere dal e fino ale dovrà, comunque intendersi esaurito al momento del raggiungimento del valore massimo contrattuale indicato all'articolo 13, fatto salvo quanto previsto in caso di variazioni di cui al successivo articolo 4.
2. La Società dovrà garantire i prodotti oggetto della fornitura per vizi, guasti e malfunzionamenti, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, per tutta la durata del contratto.
3. Qualora alla data di scadenza del contratto, il valore massimo contrattuale, iniziale o integrato, non sia stato interamente consumato, o comunque, alla cessazione per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, alla stregua di quanto previsto dall'art. 57, co.2, lett. c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., la Società sarà tenuta a garantire la prosecuzione della fornitura alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel presente contratto, nelle more della procedura di individuazione del nuovo affidatario e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento ed alla conclusione di detta procedura.
4. Per i primi tre mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto; al termine del suddetto periodo, qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di quindici giorni da comunicare alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Nell'eventualità di recesso alla Società spetterà il solo corrispettivo del materiale consegnato a seguito ed in conformità agli ordinativi di fornitura emessi, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo.



Art. 4 – Varianti della fornitura

1. Il contratto è a consumo e, di conseguenza, l'importo massimo di cui all'articolo 13 e gli importi massimi indicati annualmente per ciascuna unità ordinante quale provvista massima di cui all'articolo 8, sono meramente presuntivi ed indicativi, nonché privi di qualsiasi effetto vincolante per l'ACI. Il presente contratto non costituisce alcun impegno da parte dell'Automobile Club d'Italia ad acquistare i materiali ed i prodotti di cui alla Griglia e, pertanto, la Società non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora non si proceda ad ordinativi di fornitura.
2. L'ACI si riserva di acquistare i prodotti compresi nella fornitura nelle quantità corrispondenti alle proprie esigenze e non garantisce alcun ammontare minimo, senza che la Società possa avanzare alcuna eccezione o richiesta di compensi maggiori, indennizzo o risarcimenti di sorta.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923 n.2440, l'ACI potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In tal caso, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto.
3. Nel corso del rapporto contrattuale, anche al fine di definire un piano di miglioramento degli acquisti, fermo restando il progetto base dell'appalto, l'ACI e la Società provvederanno a verificare l'adeguatezza dei prodotti inseriti a catalogo, individuando eventuali necessità di restringere o ampliare la gamma dei prodotti forniti. Proposte di eliminazione e/o introduzione di prodotti potranno essere avanzate anche dalla Società, in conformità al paragrafo 4. del Capitolato tecnico
4. La Società si impegna a soddisfare gli ordinativi di fornitura generati dal sistema, sino alla cancellazione del prodotto dal catalogo; la cancellazione di articoli dal catalogo non darà luogo ad alcun rimborso per eventuali scorte.
5. L'ACI potrà richiedere alla Società, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del DPR 207/2010, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'articolo 13 agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
6. In aggiunta a quanto previsto nel precedente comma, l'ACI, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 311 del DPR 207/2010, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento ed alla migliore



funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) dell'importo di cui all'articolo 13.

7. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 311 del DPR n. 207/2012, con la sottoscrizione del presente contratto, la Società espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ACI purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
8. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla Società se non è stata approvata dall'ACI, tramite il responsabile/direttore dell'esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal citato art. 311 del DPR n. 207/2012, e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, per la Società, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 5 - Condizioni generali di fornitura

1. La Società assicura, per tutta la durata contrattuale, la fornitura e la consegna del materiale, senza soluzione di continuità e a regola d'arte e garantisce il possesso continuativo delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione della fornitura. A tal fine la Società dovrà disporre e mantenere idonee strutture che consentano di coordinare i servizi di fornitura e consegna, garantire la loro ottimizzazione, curarne il costante monitoraggio e l'adeguamento agli standard di qualità previsti.
2. La Società non potrà apportare variazioni - pena la risoluzione di diritto del presente contratto - alle modalità di esecuzione di ogni servizio. L'ACI si riserva, tuttavia il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Società con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.
3. La fornitura verrà eseguita sull'intero territorio nazionale, stante la natura e l'ubicazione delle sedi destinatarie—unità ordinanti e verrà resa nella stretta osservanza qualitativa e quantitativa delle richieste di consegna emesse dalle unità ordinanti destinatarie, nel rispetto del valore minimo di consegna di cui all'articolo 8 e tenuto conto della provvista massima a disposizione di ciascuna di esse.
4. La Società dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione degli uffici e delle sedi dell'ACI, della natura della fornitura e dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi stessi. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta



acquisizione di ogni elemento relativo alla articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano, quindi, a carico della Società i costi derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e tecnologici, nonché le spese per eventuali interventi di manutenzione correttiva necessari a garantire la corretta esecuzione della prestazione.
6. Faranno carico alla Società, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui al successivo articolo 13, salvo eventuali forniture o servizi fatturati separatamente, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, così come definito nel contratto, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:
 - a. al confezionamento e all'imballaggio del materiale in modo conforme al paragrafo 1.3 del Capitolato tecnico ed alle norme in vigore a seconda della natura dei prodotti;
 - b. al trasporto ed alla consegna al piano (stanza) del materiale presso gli uffici della Sede centrale e gli uffici periferici dell'Automobile Club d'Italia (di seguito, più semplicemente "Unità Ordinanti");
 - c. alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione della fornitura;
 - d. agli oneri per la predisposizione degli strumenti e dei metodi idonei a garantire elevati livelli dei servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza.
7. La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso che l'esecuzione della fornitura dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ACI e/o da imprese terze e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine allo svolgimento delle attività contrattuali o per cause non imputabili all'ACI.
8. La Società si impegna ad eseguire la fornitura avvalendosi di personale addestrato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. A tale personale sarà consentito l'ingresso negli Uffici limitatamente agli obblighi di consegna nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di accesso previste per le singole strutture ACI, nonché di quanto previsto dal successivo articolo 22 in ordine al segreto d'ufficio.
9. Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di esecuzione del contratto, la Società ha l'onere di indicare, entro 5 (cinque) giorni e per iscritto all'ACI, i fatti e le ragioni poste a base della contestazione, pena la decadenza di ogni vantato diritto.



10. La Società prende atto ed accetta che la fornitura dovrà essere prestata con continuità anche in caso di variazioni della consistenza e dell'ubicazione delle sedi, uffici e strutture dell'ACI.
11. Oltre alla verifica preventiva, in sede di collaudo, l'ACI, in conformità a quanto previsto nel paragrafo 2.1 del capitolato tecnico, si riserva, nel corso della durata contrattuale, la facoltà di prelevare dei campioni del materiale consegnato alle singole "Unità Ordinanti", al fine di effettuare verifiche di corrispondenza con la "griglia dei prodotti", le schede tecniche presentate e con i campioni verificati, accettati e depositati ed inseriti in catalogo, nonché di effettuare verifiche a campione presso i magazzini del Fornitore su spedizioni pronte e/o in stoccaggio per l'ACI.

Art. 6 - Catalogo elettronico

1. La Società dovrà assicurare in maniera continuativa l'accesso e l'utilizzo di un catalogo in formato elettronico, contenente il materiale e i prodotti di cui all'articolo 2 del contratto. Il catalogo dovrà essere consultabile attraverso l'accesso ad un portale internet, come descritto al successivo art. 7.
2. La Società è responsabile della creazione, aggiornamento e manutenzione del catalogo e della completezza delle informazioni ivi contenute.
3. Il catalogo elettronico dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla identificazione dei singoli articoli oggetto del contratto; a titolo esemplificativo e non esaustivo il catalogo dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - Immagine a colori dell'articolo;
 - Codice articolo personalizzato ACI ;
 - Descrizione articolo;
 - Modello;
 - Marca;
 - Produttore;
 - Unità di misura;
 - Confezione;
 - Caratteristiche tecniche;
 - Prezzo di gara;
4. La Società dovrà altresì curare la formazione del personale ACI all'uso dello strumento. La formazione dovrà essere fornita da personale individuato con specifica conoscenza e praticità d'uso delle applicazioni informatiche fornite. Detto periodo di formazione è stimato nella durata massima di 2 giorni lavorativi. L'ACI si riserva di richiedere l'estensione della formazione ad altri soggetti all'interno della struttura al fine di garantire il servizio richiesto.



5. La società dovrà elaborare apposite demo e mettere a disposizione, in formato elettronico, un Manuale Operativo che descriva tutte le funzionalità necessarie per accedere al catalogo e utilizzare i servizi ad esso connessi.
6. L'aggiornamento del catalogo nel caso di integrazione di prodotti previsti dall'art. 2 comma 3 del presente contratto dovrà avvenire entro il termine di 48 ore dalla comunicazione, anche verbale, di ACI.

Art. 7 - Portale

1. Il catalogo elettronico relativo al materiale ordinabile deve essere consultabile attraverso un portale il cui accesso sia consentito ai soli utenti autorizzati per mezzo di password assegnate a ciascuno di essi.
2. Il portale per l'emissione degli ordinativi di fornitura dovrà consentire le seguenti funzionalità:
 - consultare il catalogo dei prodotti oggetto del presente contratto, di cui all'art. 2, con visualizzazione di tutte le informazioni di cui all'art. 6;
 - scegliere il prodotto ed indicarne le quantità;
 - indicare le motivazioni di richiesta delle Unità ordinanti (consumo interno, corsi, concorsi, manifestazione, eventi, altro);
 - visualizzare l'importo totale dell'Ordinativo di Fornitura;
 - inviare al Fornitore la Richiesta di Ordinativo in formato elettronico;
 - verificare gli impegni assunti ed il budget iniziale e residuo assegnato a ciascuna unità ordinante;
 - creazione di una sezione "note" per la rappresentazione di informazioni ulteriori e/o esigenze particolari;
 - creare almeno quattro livelli gerarchici di autorizzazione come indicato nel paragrafo 3 del capitolato tecnico;
 - gestire la sospensione temporanea degli ordini in attesa di autorizzazione;
 - variare la password di accesso da parte dell'utente o degli utenti autorizzato/i;
 - controllare lo stato di evasione dell'ordine, in tutte le sue fasi;
 - monitorare la consegna e visionare eventuali righe non evase;
 - permettere ad ACI di generare, mediante l'applicativo web predisposto, reportistica secondo più chiavi di ricerca (a titolo esemplificativo e non esaustivo: per unità ordinante, codice/articolo, data emissione ordine, motivo della richiesta), con possibilità di estrarre l'elenco degli ordini in formato Word o Excel per analisi di tipo statistico.
3. L'accesso ai prodotti di catalogo dovrà avvenire sia per navigazione gerarchica sulle pagine del catalogo tramite appositi indici tematici, sia attraverso un motore di ricerca. In particolare,



dovranno essere disponibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti modalità e chiavi di ricerca:

- ricerca per codice originale di prodotto;
 - ricerca per parola chiave;
4. L'accesso al portale dovrà essere garantito dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi esclusi il sabato, la domenica ed i giorni festivi.
 5. L'eventuale interruzione del servizio dovrà essere comunicata ad ACI 24 ore prima della data prevista, salvo cause di forza maggiore. Il Fornitore dovrà altresì comunicare i tempi di ripresa del servizio, che comunque non dovranno essere superiori alle 24 ore dalla stessa data.
 6. Qualora i giorni di ritardo nel ripristinare il servizio risultino superiori a 5 giorni lavorativi consecutivi, ovvero a 15 su base annuale, ACI si riserva di risolvere il contratto.
 7. In caso di interruzione dovute a causa di forza maggiore, per le quali non sia possibile dare comunicazione ad ACI entro i tempi sopra indicati, il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare tale interruzione ad ACI, dandone opportuna motivazione, nonché indicare i tempi di ripresa del servizio, che, in ogni caso, non dovrà superare le 24 ore.
 8. Nel caso in cui l'interruzione superi le 24 ore, fatta salva la facoltà di ACI di applicare le penali di cui all'articolo 28, sarà cura della Società inviare copia del catalogo in formato DVD alle Unità ordinanti che ne facciano richiesta, in modo che sia, comunque, possibile emettere ordini via e.mail, via fax o posta.

Art. 8 - Ordinativi di fornitura e modalità di consegna

1. Il materiale, nei quantitativi e tipologie richieste, sarà ordinato dalle singole Unità Ordinanti (U.O.) legittimate ad emettere l'acquisto attraverso specifici ordinativi di fornitura e consegna generati dal sistema attraverso la consultazione del catalogo elettronico di cui all'art. 6 mediante l'accesso al portale di cui all'articolo 7.
2. La singola richiesta preciserà almeno le seguenti informazioni :
 - l'unità ordinante richiedente
 - il numero e la data di emissione della richiesta
 - il codice articolo del produttore
 - il codice utilizzato da ACI
 - la descrizione del prodotto
 - la quantità richiesta
 - il prezzo unitario del prodotto
 - il valore della richiesta di consegna
 - l'indicazione del luogo di consegna



3. Il materiale dovrà essere consegnato nei luoghi (piano, stanza ecc.) e secondo le modalità indicate negli ordinativi a cura e rischio della Società, franco di ogni spesa compreso imballaggio, direttamente al/i piano/i nelle rispettive stanze, entro 4 (quattro) giorni lavorativi presso tutte sedi provinciali ad eccezione di quelle ubicate in Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia i cui termini di consegna sono fissati in 6 (sei) giorni lavorativi.
4. I singoli ordinativi di fornitura per tutte le categorie merceologiche previste a catalogo potranno essere emessi, da ogni unità ordinante, per un importo complessivo minimo pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) IVA esclusa, (cd. valore minimo di consegna) ferma restando la facoltà del Fornitore di dare seguito a richieste di consegna di importo inferiore.
5. Ciascuna unità ordinante potrà effettuare ordinativi di fornitura per un importo massimo annuo pari al budget che verrà loro assegnato per ciascun esercizio finanziario (cd provvista massima) e comunicato alla Società per le funzionalità del sistema. Sarà onere della Società verificare che i singoli ordinativi di fornitura siano conformi alle provviste massime stabilite dall'ACI e risultino debitamente autorizzate secondo il processo stabilito. Sarà cura del Ufficio Patrimonio e Affari Generali comunicare tempestivamente alla Società le variazioni effettuate in corso d'anno.
6. La consegna, nelle modalità indicate nel paragrafo 1.3 del capitolato tecnico, dovrà essere di norma effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00, sabato, domenica e giorni festivi esclusi, salvo le diverse indicazioni presenti nella sezione "Note". In ogni caso la consegna si considera effettuata nel giorno e nell'ora risultanti dal documento di trasporto.
7. La Società, in ogni caso a fronte di situazioni di urgenza e necessità dell'ACI, si obbliga ad assolvere alle richieste di fornitura trasmesse dalle varie unità ordinanti attraverso via fax e/o e-mail ai numeri e/o indirizzi comunicati dal fornitore, provvedendo nel contempo all'aggiornamento del sistema in merito agli ordinativi di fornitura non generati a sistema.
8. Al materiale dovrà essere allegato idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, che riporti gli estremi del contratto e delle tipologie e quantità dei beni dei singoli ordinativi di fornitura, l'unità ordinante, il numero e la data di richiesta, il nome del Vettore, nonché i dati identificativi del Fornitore; il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto, in forma chiara e leggibile, dal vettore o dal personale della Società incaricato della consegna e controfirmato dal personale della sede ACI destinataria.
9. La sottoscrizione del documento di trasporto, da parte del personale della sede destinataria, non equivale ad accettazione dei prodotti ma indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nella Richiesta di ordinativo. La sede ricevente si riserva di accertare la quantità e la qualità in un momento successivo e tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.



10. La consegna della merce a indirizzi errati o diversi rispetto a quanto indicato nei singoli ordinativi di fornitura, non darà luogo al pagamento della relativa fattura, fermo restando l'obbligo del Fornitore di effettuare in ogni caso la consegna all'indirizzo esatto e fatta salva l'applicazione delle penali.
11. I beni consegnati saranno sottoposti alle verifiche, di cui al paragrafo 2 del capitolato tecnico, dalle varie Unità ordinanti entro il termine di 10 giorni lavorativi dalle consegne, trascorsi i quali i prodotti si intenderanno accettati. In deroga a quanto previsto dall'art. 1495 del codice civile, l'ACI, in ogni caso, potrà denunciare vizi e difetti dei beni oggetto degli ordinativi entro il termine di 10 gg. lavorativi dalla data di scoperta, mediante comunicazione via fax e/o e-mail ai numeri ed indirizzi di posta elettronica forniti dall'impresa.
12. Qualora il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato la consegna si considera parziale; in questo caso, fermo restando l'applicazione delle penali stabilite in caso di ritardo di cui all'articolo 18, il Fornitore è comunque tenuto a completare la consegna entro i termini previsti, senza alcun onere aggiuntivo, e ad indicare sul documento accompagnatorio della merce che completa la fornitura, il riferimento al numero del contratto applicativo e dell'ordine assegnato in origine dal Fornitore.
14. In caso di difformità qualitativa dell'articolo consegnato (mancata corrispondenza per marca, modello, formato, tipologia rispetto all'articolo richiesto), ovvero presenza di vizi e difetti) e/o difformità in eccesso rispetto alla quantità richiesta, dell'articolo ordinato anche se accertata successivamente alla consegna, e, comunque, in tutti i casi in cui dal controllo di corrispondenza tra documento di trasporto e prodotti consegnati oppure da prove e ed utilizzi successivi, si rilevi una difformità qualitativa e quantitativa, secondo quanto descritto nel paragrafo 2.2 del capitolato tecnico, l'unità ordinante ne darà comunicazione al fornitore via fax, o via e-mail e la Società attiverà le pratiche di reso e conseguentemente sarà tenuta a provvedere al ritiro della merce entro due giorni lavorativi dalla comunicazione dell'errata consegna della stessa senza alcun addebito ad ACI. In ogni caso è facoltà dell'Unità ordinante accettare per iscritto consegne per quantitativi differenti, inferiori o superiori.
15. La mancata sostituzione dei prodotti contestati da parte della Società equivarrà a mancata consegna, ai fini contrattuali.
16. I prodotti contestati saranno prontamente messi e resteranno nella disponibilità della Società, la quale dovrà ritirarli a proprie spese. Il rischio del perimento o del deterioramento dei prodotti sarà a carico della società stessa. I prodotti non ritirati entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione potranno essere inviati alla società dall'ACI con addebito delle spese sostenute a valere sulla prima fattura utile.



17. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento di cui all'articolo 15, relativamente ai soli prodotti in contestazione.
18. Qualora, durante il periodo di validità del contratto, la Società non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti per cause alla stessa non imputabili, quali a titolo esemplificativo, la messa fuori produzione ecc, si procederà in conformità a quanto previsto nel paragrafo 4 del capitolato tecnico.

Art. 9 - Reporting e Contact Center

1. La Società, sulla base delle esigenze rappresentate e delle informazioni fornite dall'ACI, si obbliga a tenere una contabilità separata, per unità ordinante e centri di costo, relativamente agli ordinativi di fornitura emessi delle varie unità ordinanti scaturenti dal presente contratto, documentata ai sensi di legge.
2. A tal fine si obbliga a rendere disponibili mediante l'applicativo web predisposto, report mensili, per il corretto controllo dei consumi e della spesa, che, nei formati ed elenchi previsti nel paragrafo 9 del capitolato tecnico, costituiranno a tutti gli effetti, documenti probatori per misurare e verificare lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto e per il pagamento delle fatture di cui al successivo art. 15.
3. I report mensili di cui al precedente 2° comma, dai quali emerga il progressivo stato di avanzamento del presente contratto, verranno trasmessi all'ACI anche a corredo delle fatture.
4. La società si obbliga a trasmettere entro 48 ore dalla richiesta di ACI la documentazione attestante l'avvenuta consegna del materiale di cui all'art. 7, comma 7.
5. La società si obbliga comunque a fornire ad ACI, entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla richiesta, i report che ACI riterrà opportuno richiedere per le proprie verifiche ed accertamenti, nonché i documenti, le informazioni e di chiarimenti richiesti dall'ACI in ordine allo svolgimento della fornitura.
6. L'ACI si riserva la facoltà di variare il contenuto dei report ove necessario per migliorare il monitoraggio dell'andamento dei consumi e della spesa oppure per integrare il sistema di reportistica con i propri dati.
7. Come previsto al paragrafo 6 del Capitolato tecnico, la Società contestualmente all'avvio del catalogo dovrà rendere operativo un Contact center, non necessariamente dedicato in via esclusiva all'ACI, al quale le unità ordinanti possano rivolgersi per qualsiasi problematica inerente l'esecuzione del contratto.
8. Il Contact Center sarà competente a ricevere e/o rilasciare informazioni su tutti gli aspetti di esecuzione della fornitura e dovrà osservare un orario operativo continuativo dalle h. 8.30 alle h. 14.00 nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì.

Art. 10 - Rapporti tra le parti – Responsabile dell'esecuzione



1. La Società, in conformità a quanto previsto nel paragrafo 5 del Capitolato tecnico, provvederà a designare un proprio rappresentante, il “Responsabile del servizio”, che sarà la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio del contratto, al quale l’ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all’espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l’opportunità di una immediata evasione delle richieste. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il referente della Società, dovranno intendersi fatte direttamente alla Società. Il Referente Unico, in particolare, dovrà coordinare le attività di competenza necessarie per assicurare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e verificare la conformità della fornitura al fine di garantire il rispetto del livello di qualità definito nonché formulare proposte per il miglioramento delle performance di servizio.
2. Salvo diverse disposizioni, per l’ACI, i rapporti relativi alla gestione del contratto verranno tenuti con il Direttore/Responsabile dell’esecuzione del contratto presso la sede centrale di Roma. Il Direttore/Responsabile dell’esecuzione, che sarà designato con la stipula del presente contratto, e che avrà il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche ed amministrative del contratto, predisporre, in accordo con la Società, il verbale di inizio delle attività, controllare che l’appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti.
3. Il direttore/responsabile dell’esecuzione, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione in base agli articoli 299 e seguenti del DPR 207/2010.
4. Qualora il Responsabile dell’esecuzione ACI rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione alla Società, la quale dovrà immediatamente porre rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l’ACI si riserva il diritto di applicare le penali, nonché i rimedi previsti
5. I rapporti relativi alla gestione degli ordinativi di fornitura e quelli inerenti gli aspetti logistici relativi al prelievo e alla consegna del materiale verranno tenuti con i responsabili di ogni unità ordinante, centrale e periferica, che avranno, altresì, il compito di verificare il livello del servizio erogato e la conformità delle prestazioni e di rilevare ogni inadempienza contrattuale da parte della Società, dando immediata comunicazione al responsabile della Società ed al responsabile dell’esecuzione ACI.

Art. 11 - Impegni specifici della Società



1. La Società si obbliga, con oneri e rischi a proprio carico, ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'esecuzione del contratto ed assume tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e della fornitura e dei servizi accessori oggetto del contratto, nonché di ogni altra attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
2. La Società si impegna a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ACI, nonché a dare immediata comunicazione all'ACI di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
3. Tenuto conto che l'Ente ispira la propria organizzazione ed azione nell'interesse della Federazione ACI, ove i singoli Automobile Club Provinciali e le società collegate ne facciano richiesta, la Società si impegna ad offrire i prodotti ed i servizi oggetto del presente contratto, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche qui convenute, nonché a quelle di maggior favore che eventualmente fossero concordate nel corso della durata contrattuale. I singoli accordi saranno formalizzati separatamente dalla Società con le strutture interessate richiedenti. Resta espressamente convenuto che eventuali maggiori oneri derivanti dagli accordi in argomento resteranno ad esclusivo carico della Società e che l'ACI non risponde a nessun titolo per eventuali inadempimenti o ritardi nei pagamenti da parte dei soggetti citati che abbiamo sottoscritto gli accordi, ai quali l'ACI rimane estranea a tutti gli effetti.
4. La Società si impegna a curare, mediante personale dedicato, il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare, nonché a controllare la loro buona esecuzione in conformità a quanto richiesto nell'art. 12.
5. La Società si impegna a consentire e agevolare l'esercizio, da parte dell'ACI, dei controlli sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei a garantire elevati livelli di servizio.
6. La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'ACI le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse.
7. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia in atto con l'ACI, la Società potrà sospendere o rinviare di sua iniziativa la fornitura ed i servizi, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la società si obbliga a dare tempestiva comunicazione. L'eventuale sospensione della fornitura e dei servizi per decisione unilaterale della Società costituisce



inadempimento contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa; in tal caso l'ACI procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Società per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti dall'ACI e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

8. La Società prende atto che i termini stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni, oggetto del contratto, sono da considerarsi essenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457c.c .

Art. 12 - Controllo qualità (Sistema di SLA management)

1. Al fine di monitorare costantemente la qualità del servizio erogato, l'ACI misurerà le prestazioni e la fornitura per il rispetto dei seguenti obiettivi di SLA (Service Level Agreement), come indicato nel paragrafo 10 del capitolato tecnico:

- Rispetto dei termini di consegna concordati; (per i termini si farà riferimento alla data di trasmissione degli ordinativi di fornitura generati dal sistema e, per i termini di consegna, alla data del documento di trasporto controfirmato da ACI).
- Corrispondenza dei prodotti alle specifiche tecniche: livello di difettosità o non conformità dei prodotti; (si farà riferimento al numero complessivo delle singole unità di prodotti difettosi e/o non conformi contestati da ACI)
- Corrispondenza dei prodotti alle specifiche tecniche: tempestività nel ritiro dei prodotti difettosi; (si farà riferimento esclusivamente alla data del documento di trasporto conseguente alla notifica del reintegro del bene difettoso).
- Completezza nell'evasione dei singoli ordinativi di fornitura.

2. La Società dovrà annualmente verificare presso campioni rappresentativi di Unità ordinanti, previ accordi con l'Ufficio Patrimonio e Affari Generali, il livello di soddisfazione della qualità del servizio offerto ad ACI (Customer Satisfaction Survey), sulla base del suddetto sistema di misurazione, al fine di verificare eventuali scostamenti rispetto agli standard definiti ed intervenire mediante azioni correttive immediate.

3. I risultati verranno comunicati all'ACI – Ufficio Patrimonio e Affari Generali entro il mese successivo a quello della conclusione della rilevazione mediante una relazione che evidenzi le eventuali situazioni critiche, le relative cause, le azioni intraprese e/o pianificate per ripristinare il servizio in modo conforme ai parametri contrattuali, nonché le eventuali proposte di miglioramento delle attività e dell'organizzazione.

4. La Società si impegna ad informare periodicamente l'ACI sull'evoluzione dei servizi, della normativa e delle possibili variazioni da apportare al servizio, oggetto del presente contratto, definendo, di comune accordo, quelle modifiche che fossero valutate da ACI opportune.

Art. 13 - Corrispettivi e Valore del contratto



1. L'importo contrattuale per la fornitura del materiale di cancelleria, di consumo, la carta in risme ed i prodotti office di cui all'articolo 2 e per tutta la durata prevista dall'articolo 3 è pari ad € 3.400.000,00 (tremilioni quattrocentomila/00), oltre IVA, da erogarsi in modalità a consumo.
2. In relazione alla fornitura, il suddetto importo contrattuale è da intendersi quale massimale di spesa per l'ACI e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei prodotti per l'intero ammontare.
3. Per ogni singolo articolo verrà riconosciuto alla Società un corrispettivo pari al prezzo unitario offerto in sede di gara per gli articoli elencati nella "Griglia dei prodotti", che qui si intendono integralmente trascritti.
4. Il prezzo unitario di ciascun prodotto è comprensivo e, quindi, remunerativo della prestazione dei servizi connessi, catalogo elettronico, portale internet ed uso della piattaforma elettronica personalizzata, imballaggio e consegna, trasporto, carico e scarico, reportistica, contact center, garanzia ed assistenza prestate dal produttore e/o da terzi incaricati, ritiro dell'eventuale merce resa e, comunque, di ogni attività contrattuale eseguita a regola d'arte ed in conformità a quanto stabilito nel presente contratto, nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati.
5. I prezzi dei beni, oggetto di integrazione del catalogo elettronico ai sensi dell'art. 2, comma 4 del presente contratto, dovranno essere offerti con una percentuale minima di sconto pari alla media ponderata degli sconti applicati dal fornitore in sede di gara per i beni oggetto del presente contratto sui listini ufficiali della Società, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 14 relativamente alla clausola Consip.
6. I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili per il primo anno contrattuale, salvo quanto stabilito all'art. 14, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico la Società di ogni relativo rischio e/o alea.
7. La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi sopra indicati se non alle condizioni previste nell'articolo 14.

Art. 14 – Revisione del corrispettivo – clausola Consip

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla revisione periodica dei corrispettivi unitari indicati nell'articolo 13.
2. Dietro apposita istanza della Società, all'esito di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del presente contratto, la revisione verrà operata, su base annuale, sulla scorta dei dati di cui all'articolo 7, comma 4°, lett.c) e comma 5° del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, in difetto, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.



3. In ogni caso, periodicamente verrà effettuata la verifica di congruità del prezzo offerto, tenendo conto dei parametri e dei prezzi per prodotti analoghi quotati nei listini delle convenzioni di mercato elettronico Consip o di altre centrali di committenza. Qualora il prezzo offerto dall'impresa fosse più alto rispetto al mercato di riferimento per prodotti analoghi, la società si impegna a ridurli a quelli inferiori vigenti.
4. Qualora i parametri delle suddette convenzioni siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e la Società non accetti la modifica, è facoltà dell'Ente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 13 del D.L. n.95 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n.135/2012.

Art. 15 - Fatturazione e modalità di pagamento

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Società dovrà emettere, salvo diversa indicazione, fatture su base mensile nell'ultimo giorno del mese cui si riferiscono e ricomprenderanno tutti i prodotti consegnati nell'arco del mese stesso che siano conformi alle Richieste di consegna e per i quali non siano intervenute in precedenza contestazioni ad opera dell'ACI. La contestazione successiva interromperà i termini di pagamento della fattura in relazione alla parte contestata.
2. Per il materiale ed i prodotti richiesti dalle unità ordinanti Direzioni Regionali ed Uffici Provinciali ACI e consegnati nel corso del mese di riferimento, le fatture saranno inoltrate all'indirizzo di ogni unità ordinante, che provvederà al pagamento della fattura.
3. Per il materiale richiesto dalle unità ordinanti della Sede centrale ACI e consegnato presso gli uffici di Roma la società dovrà emettere un'unica fattura mensile da inoltrare all'ACI – Direzione Centrale Amministrazione e Finanza – Area Fornitori – via Marsala, n.8, 00185 Roma – P. IVA 00907501001, casella postale 2389-00100 Roma AD, corredata di un report con indicazione separata e dettagliata delle richieste di consegna effettuate per ogni unità ordinante.
4. A ciascuna fattura, in ogni caso, dovrà essere allegato un report indicativo dei singoli ordinativi di fornitura effettuati nel periodo di riferimento, con indicazione degli articoli e delle quantità richieste, ordinati per unità ordinante e corredate dalle copie dei documenti di trasporto controfirmati per presa di consegna e contenere ogni elemento utile all'esatta comprensione dei valori economici di composizione .
5. In caso di aggiudicazione in capo ad un RTI, le fatture dovranno esser emesse dalla Società mandataria.
6. Per la corretta gestione contabile, salvo diversa disposizione, le fatture dovranno portare in evidenza il tipo di contratto, il periodo di riferimento, nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 5081239312, unico per tutto il periodo contrattuale, i numeri di ordine di acquisto



(ODA), con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verrà, di volta in volta, comunicato.

7. La Società prende atto che i riferimenti da apporsi sulle fatture e la trasmissione dei report sono da considerarsi come requisiti essenziali ai fini del pagamento delle fatture.
8. Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture ai sensi del DLgs 192/2012, salvo diverso termine pattuito con il Fornitore. Il pagamento verrà effettuato presso le Poste Italiane S.p.A. o l'Istituto di Credito indicato, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente postale o bancario dedicato, comunicato dalla Società, ai sensi dell'articolo 30, previa verifica, da parte dell'ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente ed i documenti richiesti siano stati trasmessi.
9. La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'ACI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui al precedente comma. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l'ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
11. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall'acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l'Ente provvederà al pagamento.
12. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l'irregolarità, l'Ente potrà provvedere ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n.207/2010 per le inadempienze accertate.
13. Ai sensi del comma 8 dell'art.6 del DPR n.207/2010, nel caso di DURC negativo per due volte consecutive, l'ACI, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti alla Società ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
14. L'ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del DPR 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00, procederà a



verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'ACI applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Art. 16 - Garanzia definitiva

1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state esattamente adempiute.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (48 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'ACI, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'ACI avrà reso noto alla Società l'avvenuta riduzione.
4. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

Art. 17 - Responsabilità della Società

1. La Società è tenuta ad osservare le vigenti disposizioni di legge, regolamentari, nonché quelle stabilite da ACI nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ed assume in proprio ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone (dipendenti propri, di ACI o terzi), cose (di proprietà sua, di ACI e di terzi), in conseguenza o in connessione sia diretta che indiretta o in dipendenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, liberando ACI da qualsiasi responsabilità.
2. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile terzi per fatti verificatisi durante l'espletamento dei servizi, la Società ha stipulato la polizza assicurativa di cui alle premesse, che non potrà contenere nessuna condizione, limite o altro al risarcimento del danno ed il cui massimale non potrà costituire un limite al risarcimento di eventuali ulteriori danni non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
3. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l'ACI da qualsiasi responsabilità, pretesa, azione, richiesta di risarcimento/indennizzo richiesti all'ACI stesso, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per



legge e relativi al presente contratto.

4. La Società assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l'ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose tanto dell'ACI che di terzi in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 18 - Penali

1. Le penali previste per inadempienze imputabili alla Società durante l'esecuzione delle prestazioni sono di seguito riportate:
 - a. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'ACI, rispetto ai termini di consegna indicati all'articolo 8, comma 2, l'ACI si riserva, per ogni ordinativo di fornitura, il diritto di applicare una penale fino ad un massimo del 15% (quindicipercento) del valore dell'ordinativo, con un minimo di € 5,00 (cinque) al giorno.
 - b. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'ACI, rispetto ai termini stabiliti per il ritiro dei prodotti differenti, difettosi ovvero consegnati in eccedenza rispetto all'ordinativo di fornitura di cui all'articolo 8 comma 9, l'ACI, per ogni ordinativo di fornitura, si riserva il diritto di applicare una penale giornaliera fino ad un massimo di € 20,00 (venti/00), salvo espressa accettazione per iscritto dell'unità ordinante.
 - c. Nel caso in cui ciascuna Unità ordinante, per fatto non imputabile all'amministrazione, sia nell'impossibilità di accedere al Portale ed eseguire ordinativi di fornitura, L'ACI si riserva il diritto di applicare, per ogni mancato accesso, una penale giornaliera di € 20,00 (venti/00).
 - d. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione delle eventuali variazioni al catalogo rispetto ai termini indicati al paragrafo 4 del Capitolato tecnico per gli aggiornamenti a seguito di sostituzione degli articoli non aventi le specifiche e/o i requisiti di qualità richiesti, l'ACI si riserva il diritto di applicare una penale di € 25,00 (venticinque).
 - e. Per ogni giorno di mancato funzionamento del Contact center , l'ACI si riserva di applicare una penale di € 20,00 (venti/00).
 - f. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico nell'aggiornamento del catalogo elettronico a seguito di sostituzione e/o inserimento di nuovi articoli, l'ACI si riserva il diritto di applicare una penale di € 50,00 (venticinque/00).



- g. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini indicati nell'art. 9, commi 2 e 4, nella trasmissione della reportistica richiesta e delle informazioni, l'ACI si riserva il diritto di applicare una penale di € 30,00 (trenta/00).
2. L'applicazione delle penali di cui al 1° comma non preclude il diritto dell'ACI di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e, comunque, non esonera la Società dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.
 3. Qualora la Società non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al presente contratto, l'ACI potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale alla Società i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'art.18 che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo.
 4. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, ovvero nel caso in cui le penali di cui al 1° comma dovessero raggiungere il 10% del valore contrattuale, l'ACI ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto per colpa della Società, senza bisogno di messa in mora e, con semplice provvedimento amministrativo, provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'ACI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
 5. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 5 (cinque) giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'ACI.
 6. Trascorso tale termine le penali si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.

Art. 19 - Diffida ad adempiere - Risoluzione

1. Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili, l'ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2. Nell'ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, l'ACI ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, salvo il risarcimento del danno subito.
3. Il contratto è risolto con semplice comunicazione scritta mediante posta certificata e l'ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento della cauzione, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito



e l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti, compreso il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

4. In ogni caso, si conviene che l'ACI potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c. il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società mediante posta certificata nei seguenti casi:
 - a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l'affidamento del servizio, oggetto del presente contratto o durante l'esecuzione del contratto;
 - b. perdita, da parte della Società, della capacità generale a stipulare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono requisiti minimi ai fini della partecipazione alla gara;
 - c. esito positivo degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
 - d. avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
 - e. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ACI, ai sensi del precedente articolo 16;
 - f. gravi e ripetute violazioni delle legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - g. gravi e reiterate violazioni degli obblighi di riservatezza;
 - h. gravi e reiterate violazioni delle norme e misure di pubblica sicurezza;
 - i. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire al piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
 - j. violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale, retributiva;
 - k. subappalto non autorizzato;
 - l. in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto che qui si intendono trascritti.
5. L'ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione per i servizi resi effettivamente ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, con deduzione, peraltro, delle spese che l'ACI stesso debba sostenere per sopperire ai riscontrati inadempimenti.
6. In caso di risoluzione del contratto, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del DPR 207/2010 e s.m.i e dell'art.140 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l'ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha



formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

7. In adempimento a quanto previsto dall'articolo 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'ACI risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Art. 20 - Recesso

1. L'ACI ha diritto di recedere a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società mediante posta certificata.
2. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ACI o ai fruitori dei servizi dell'ACI.
3. L'ACI ha, altresì, la facoltà di recedere parzialmente dal contratto relativamente ad uno o più servizi, senza che l'esercizio di tale facoltà comporti alcuna variazione nelle condizioni tutte del contratto, fatta salva la diminuzione del corrispettivo nella misura corrispondente all'avvenuta riduzione del servizio.
4. In entrambe le ipotesi di recesso, sia totale che parziale, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito ed alle prestazioni effettivamente rese a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso. Trattandosi di contratto a consumo non impegnativo per l'ACI, quest'ultimo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c., non è tenuto ad alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
5. In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 l'ACI recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del citato d. lgs. n. 159/2011.

Art. 21 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, previdenza e di disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali – con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui la Società



non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

3. La Società garantisce ad ACI esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria, tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l'ACI provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro.
4. In caso di ottenimento da parte di ACI del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), si provvederà ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2, e 6 del DPR 207/2010, ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate verrà disposto dall'ACI direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.
5. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal responsabile dell'esecuzione di cui all'articolo 10, si procederà ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'ACI pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.
6. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 del DPR 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dall'esecutore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ACI inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'ACI si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero, ove previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. L'ACI predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte



direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al presente comma, l'ACI provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 22 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro

1. La Società, nell'esecuzione del servizio, è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.81/2008 e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. Nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio, la Società si impegna ad impartire un'adeguata informazione e formazione sul lavoro e sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei servizi richiesti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l'ACI da ogni responsabilità.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.
5. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

Art. 23 - Sicurezza e ambiente di lavoro

1. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza per le situazioni di rischio interferenti, tenuto conto che il presente contratto ha ad oggetto fornitura di beni, nonché servizi (quali contact center) che vengono erogati al di fuori dei locali ACI, ai sensi dell'art.26, comma 3-bis, del D.Lgs.n.81/2008, allo stato non sono individuabili rischi da interferenze; pertanto, i costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00.
2. La Società garantisce che nei propri locali, nonché in quelli eventualmente disponibili in corso di esecuzione del presente contratto, sono rispettate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, di salubrità ambientale e di accesso ai diversamente abili e si impegna, in ogni caso, ad effettuare ogni intervento di tipo tecnico, organizzativo e procedurale, nonché a porre in essere le cautele e gli accorgimenti necessari per eliminare o ridurre eventuali rischi.



3. L'ACI assicura che nei propri uffici sono rispettate le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e si impegna, ove richiesto, a mettere a disposizione del responsabile della sicurezza della Società la documentazione amministrativa e tecnica.

Art. 24 - Riservatezza e trattamento dati

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art.13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art.7 del suddetto decreto.
2. Ai fini del D.Lgs.n.196/2003, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. La Società dovrà dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto siano considerati riservati e come tali trattati. La Società ed i suoi ausiliari dovranno, durante l'esecuzione del contratto, rispettare scrupolosamente gli obblighi imposti dal D.Lgs.n.196/2003, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali nonché in ordine all'individuazione delle misure minime di sicurezza sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui abbia titolo per ottenere analoghe misure da terze parti eventualmente coinvolte per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 25 - Segreto d'ufficio

1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACI, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative alle attività svolte dall'ACI di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.
3. La Società si impegna, pertanto, a dare istruzioni ed a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro



che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

Art. 26 - Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art.116 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000.
3. In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, fermo restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l'ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 27 - Cessione del credito

1. La cessione del credito può essere eseguita nelle modalità espresse all'art.117 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura provata autenticata e devono essere notificate all'ACI. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.
2. E' fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. La legge n.136/2006 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, come previsto all'art.32, comma 6, del presente contratto.

Art. 28 - Fallimento della Società o morte del titolare

1. Il fallimento della Società comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.
2. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ACI proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa o recedere dal contratto.
3. Qualora la Società sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento della Società



mandataria, l'ACI ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza del fallimento, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una Società mandante, la Società mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre società mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.

4. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1, del DPR 207/2010 e s.m.i. e dell'art.140 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l'ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 29 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'ACI non assume alcuna responsabilità nel caso che la Società abbia usato, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, dispositivi, soluzioni o materiali che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'ACI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti e rivendicazioni, la Società manleverà e terrà indenne l'ACI, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti inclusi i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia o all'Estero di diritti d'autore, di brevetti o di qualsiasi marchio italiano o estero, le spese per danni verso terzi, quelle giudiziali e quelle sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi l'ACI informerà prontamente per iscritto la Società delle suddette iniziative giudiziarie.

Articolo 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI,



eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI; i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.

3. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre sette giorni dalla variazione qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
4. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia del loro inadempimento ai suddetti obblighi.
5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. Ai sensi della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) n. 10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il GIG n. 5081239312 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
7. In relazione a quanto sopra, la dichiarazione della Società di comunicazione dei dati viene allegata al presente contratto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 31 - Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma.

Art. 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea.
2. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle per i bolli e la registrazione, ad eccezione di quelle che per legge competono ad ACI.
3. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che l'impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e s.m.i.



Art. 33 – Normativa in tema di contratti pubblici

1. La Società riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare la Società assume l'obbligo di comunicare immediatamente all'ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché rispetto all'articolo 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.
2. La Società prende atto che l'ACI si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge, al fine di accertare l'insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
3. La Società è resa edotta, altresì, che qualora nel corso del rapporto contrattuale dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.

Data

L'AUTOMOBILE CLUB d'ITALIA

LA SOCIETA'



Postilla

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Art. 1-bis Spese per pubblicazione avvisi di gara;
- Art. 2 - Oggetto del contratto, comma 4;
- Art. 3 - Durata e periodo di prova, commi 2, 3 , 4 e 5;
- Art. 4 - Varianti della fornitura;
- Art. 5 - Condizioni generali di fornitura
- Art. 6 - Catalogo elettronico, commi 4, 5,6;
- Art. 7 - Portale;
- Art. 8 - Ordinativi di fornitura e modalità di consegna;
- Art. 9 - Reporting e Contact center, commi 4, 5, 6 e 8;
- Art. 10 - Rapporti tra le parti – responsabile esecuzione, comm1, 4 ;
- Art. 11 - Impegni specifici della Società;
- Art. 12 - Controllo qualità (SLA);
- Art. 13 - Corrispettivi e valore del contratto, commi 1,2,4,5 e 6;
- Art. 14 - Revisione del corrispettivo. Clausola Consip
- Art. 15 - Fatturazione e modalità di pagamento
- Art. 16 - Garanzia definitiva;
- Art. 17 - Responsabilità della Società;
- Art. 18 - Penali
- Art. 19 - Diffida ad adempiere – risoluzione
- Art. 20 - Recesso;
- Art. 21 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
- Art. 24 - Riservatezza e trattamento dei dati;
- Art. 25 - Segreto d'ufficio
- Art. 26 - Cessione del contratto;
- Art. 27 - Cessione del credito;
- Art. 29 - Brevetti industriali e diritti d'autore;
- Art. 30 - Tracciabilità flussi finanziari;
- Art. 31 - Foro competente;



Automobile Club d'Italia

Art. 32 Spese contrattuali

Allegato Capitolato tecnico

Allegato Elenco Unità Ordinanti

Roma

LA SOCIETA'